



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

DECRETO

N. **39** del 1° aprile 2020

OGGETTO: Allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo alla più alta retribuzione di posizione in godimento da parte dei dirigenti dell'ente (c.d. galleggiamento) ai sensi dell' art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 segretari comunali e provinciali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con precedente Decreto n. 31 del 23 marzo 2020, prot. 29301 del 23/03/2020 la dott.ssa Rosa Riccardo è stata nominata Segretario Generale titolare della sede di segreteria del Comune di Giugliano in Campania, classe IB;
- in data 24 marzo 2020 la Dott.ssa Rosa Riccardo, Segretario Generale di fascia A, ha regolarmente preso servizio;
- le funzioni svolte dal Segretario Generale sono quelle indicate nell'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che:

- il Segretario Generale collabora attivamente con il Capo dell'Amministrazione su tutte le problematiche alla sua attenzione;
- è di rilevante complessità l'attività rogatoria svolta dal Segretario Generale, anche in ragione del numero dei contratti che attendono di essere rogati in forma pubblica-amministrativa;
- al Segretario Generale sono attribuite funzioni di particolare rilevanza organizzativa, funzionale e gestionale mediante l'assistenza giuridica amministrativa fornita ai responsabili dei settori;
- il Segretario è investito, altresì, delle funzioni di Dirigente di una pluralità di servizi/uffici aventi contenuto eterogeneo, che richiedono il possesso di cognizioni e competenze differenziate ed implicanti un rilevante grado di complessità e responsabilità;
- numerose e di particolare rilevanza e strategicità sono le funzioni aggiuntive di cui il Segretario è investito quale Responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Visti

- gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;
- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";

- l'art. 3 comma 7 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 1° marzo 2011, il quale prevede che "ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16 maggio 2001,trovano applicazione gli importi lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 – 2001.”;

Preso Atto che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 – 2001, l'importo annuo lordo complessivo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali livello A – classe IB è pari ad €. 24.789,96;

Precisato che:

- l'istituto contrattuale previsto dal citato art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 06.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Generale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale o provinciale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente, per il più alto incarico di dirigente, se superiore a quella prevista dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- essendo, per regola generale, la graduazione retributiva delle posizioni dirigenziali direttamente correlata alla complessità strutturale delle Amministrazioni ed ai livelli di responsabilità che oggettivamente ne conseguono, la clausola contrattuale sul galleggiamento è tesa ad adeguare ai livelli di complessità gestionale che caratterizzano le Amministrazioni Locali la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, che porta la responsabilità complessiva della regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente. L'introduzione della clausola del galleggiamento costituisce perciò la traduzione naturale e necessaria di doverose corrispondenze remunerative di livelli di responsabilità gestionale ed amministrativa che caratterizzano, nel suo complesso, la singola Amministrazione. Il galleggiamento remunera perciò le sole funzioni fondamentali istituzionalmente ed obbligatoriamente poste dall'art. 97 TUEL in capo al Segretario Comunale;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che l'ha introdotto;

Richiamato l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.05.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

Dato Atto che questa sede di segreteria appartiene alla classe IB e che la Dott.ssa Rosa Riccardo risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale A;

Vista la tabella 3, allegata al CCNL 01.03.2011, relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali e Provinciali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'oggi vigente;

Visto il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008 – 2009, relativo alla nuova retribuzione di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono incaricati i Segretari Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede per la fascia professionale A – classe IB una retribuzione di posizione pari a € 21.781,93 annui per tredici mensilità;

Richiamato il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'Interno – Ex AGES, ove viene chiarito che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2011, biennio economico 2000 – 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire quale indennità di galleggiamento al Segretario titolare la differenza annua tra € 40.656,46 e € 24.789,93 (misura dell'indennità di posizione prima del riassorbimento nel tabellare) pari ad Euro 15.866,53 annui per tredici mensilità;

Dato Atto che l'istituto del galleggiamento è inquadrabile all'interno della retribuzione di posizione di cui alla lett. d) dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 in quanto:

- è enunciato all'art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 al comma 5;
- nessuna altra voce dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ne permette l'inquadramento all'interno della struttura della retribuzione;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Sardegna, nel parere 30/2010, considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione ("gli incrementi della retribuzione di posizione oggetto del quesito in esame, derivanti dalla maggiorazione disposta ai sensi dell'art. 41, comma 4 del C.C.N.L. del 16.5.2001 e dal c.d. galleggiamento di cui all'art. 41 comma 5 del predetto C.C.N.L.");
- l'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ed il Ministero dell'Interno che gli è succeduto, in occasione dell'emanazione delle circolari sul fondo di mobilità per i segretari comunali e provinciali, considera gli istituti all'interno della retribuzione di posizione (cfr. Circolare prot. n. 41753 del 13/09/2011 relativamente al Fondo di mobilità per l'anno 2011), stabilendo due sottovoci, 6.bis Maggiorazione e 6.ter c.d. Galleggiamento;
- il Ministro del Lavoro nella risposta scritta, pubblicata nel fascicolo n. 027 all'Interrogazione 4 – 00172 Senato del 04/12/2007, considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione;

Ravvisata quindi l'opportunità di provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Generale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto, con decorrenza dal 1° aprile 2020;

Richiamate:

- 1) le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- 2) le disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 3) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 465/97;
- 4) le disposizioni del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 ed il Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale – Accordo 2 stipulato in data 22/12/2003;
- 5) le disposizioni del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 -2007 del 14 dicembre 2010 nonché le disposizioni del CCNL biennio economico 2008/2009 stipulato il giorno 1 marzo 2011;

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli enti locali, dalle norme delle leggi di stabilità degli ultimi anni;

D E C R E T A

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI ATTRIBUIRE con decorrenza dalla data odierna (01/04/2020), al Segretario Generale, **Dr.ssa Rosa Riccardo**, titolare della sede di segreteria del Comune di Giugliano in Campania, il c.d. "galleggiamento", con conseguente allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale titolare alla più alta retribuzione di posizione dirigenziale attualmente in godimento fissata a seguito dell'attuale pesatura in € 40.656,46 annui per tredici mensilità.

3. DI DARE ATTO che la retribuzione di galleggiamento spettante al Segretario Generale viene fissata in € 15.866,53 annui per tredici mensilità.

4. DI DARE ATTO che il trattamento economico annuo comprensivo della tredicesima mensilità spettante al Segretario Generale dott.ssa Rosa Riccardo, è così articolato:

VOCE	IMPORTO ANNUO
Stipendio tabellare comprensivo 13^ mensilità ai sensi del CCNL del 01/03/2011	€ 43.310,93
Retribuzione di posizione (X 13 mensilità) ai sensi del CCNL del 01/03/2011	€ 21.781,93
Retribuzione di posizione per "galleggiamento" ai sensi dell'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/05/2001	€ 15.866,53
TOTALE	€ 80.959,39

5. DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione, come determinata per effetto del galleggiamento, sarà liquidata pro rata mensile per tredici mensilità, nel cedolino stipendiale del Segretario Generale con decorrenza dal 1° aprile 2020;

6. DI DARE altresì atto che al Segretario generale compete anche un'indennità di risultato, per un importo non superiore al 10% del monte salario nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del Segretari comunali e provinciali sottoscritta il 16 maggio 2001, alla cui liquidazione, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, si procederà con provvedimento autonomo.

7. DI DEMADARE al Responsabile del Settore Finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto.

8. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Riccardo.

9. Di disporre che copia del presente atto venga pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.

Giugliano in Campania, 1° aprile 2020

Il Commissario Straordinario
Dr Umberto Cimmino